DISPOSIZIONI URGENTI PER ACCELERARE LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ALLE ATTIVITA' GESTITE DALLA SOPPRESSA AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO, PER LA SISTEMAZIONE DEL RELATIVO PERSONALE

Art. 8

Lavori eseguiti sulla base di ordinanze della protezione civile

Per le opere idriche o irrigue gia' eseguite o in corso di esecuzione da parte della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, sulla base di ordinanze del Dipartimento della protezione civile e per conto del medesimo, in gestione diretta o con compiti di alta sorveglianza, provvedono il Ministero dei lavori pubblici ed il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per quanto di competenza, anche tramite il commissario ad acta.

Versione in vigore dal 10 dicembre 1994, non più in vigore dal 9 febbraio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale
Estremi	Decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 675
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-accelerare-la-concessione-delle-agevolazioni-675-1994/art-8-lavori-eseguiti-sulla-base-di-ordinanze-della-protezione-civile/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it